



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 marzo 2025 n.44

(Ratifica Decreto Delegato 30 dicembre 2024 n.209)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 30 dicembre 2024 n.209 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico - promulgato:

Visto l'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 17 dicembre 2024;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 2025;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.22 del 18 marzo 2025;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 dicembre 2024 n.209 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEL VISTO MERCI TELEMATICO

Art. 1

(Finalità e nuovo sistema telematico di visto merci)

1. Al fine di rendere conforme all'evoluzione tecnica il sistema di gestione delle richieste di visto merci telematico, l'invio e la ricezione del visto merci è effettuato esclusivamente attraverso un'apposita funzione inserita nell'applicativo TribWeb in uso agli operatori economici, previa abilitazione.
2. I controlli dell'UO Ufficio Tributario di cui all'articolo 6 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 sono delegati ed effettuati dal Corpo della Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci.
3. I controlli di cui al comma 2 sono compiuti sulle pratiche e sui documenti, relativi al visto merci, trasmessi dagli operatori economici attraverso l'applicativo di cui al comma 1, sulla base delle disposizioni procedurali del manuale d'uso pubblicato dall'UO Ufficio Tributario su apposita Sezione del software TribWeb.
4. Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo di cui all'articolo 6 della Legge n.40/1972 è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Lo stesso valore minimo si applica anche per il reso conto lavoro e reso conto riparazione.
5. Le temporanee importazioni di beni a diverso titolo da quelli del comma 4, le cessioni di beni in omaggio o derivanti da sostituzioni in garanzia, devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all'articolo 6 della Legge n.40/1972, indipendentemente dal valore dei beni importati.

6. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell'Autorità competente con le modalità previste dal presente decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione.

Art. 2

(Modalità, tempi e procedure dei controlli)

1. Il personale della Guardia Di Rocca addetto al visto merci ha il compito di acquisire, controllare, vistare ed archiviare i documenti pervenuti mediante il sistema di cui all'articolo 1, nonché di comunicare l'avvenuta esecuzione del visto all'operatore economico.
2. Periodicamente sono impartite disposizioni generali per l'esecuzione del controllo sulle merci, anche con metodiche informatiche, concordate e definite di concerto tra la Direzione dell'UO Ufficio Tributario e la Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci.
3. Gli agenti della Guardia di Rocca- Sezione Visto Merci, mediante pattuglie formate da almeno due unità, effettuano quotidianamente controlli a campione sulle merci importate.
4. I controlli a campione, di cui al comma 3, hanno ad oggetto sia la verifica della merce importata sia ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria ai fini del controllo effettuato. Tali controlli avvengono alla presenza di un responsabile dell'azienda ovvero suo delegato.

Art. 3

(Esecuzione del visto e modalità di presentazione dei documenti di trasporto)

1. Il manuale d'uso di cui all'articolo 1 stabilisce le modalità, le procedure e la documentazione, che deve essere trasmessa dall'operatore economico per la richiesta di visto merci.
2. Il manuale d'uso può essere aggiornato dall'UO Ufficio Tributario sulla base delle necessarie modifiche tecniche ed evoluzioni del sistema informatico TribWeb. L'UO Ufficio Tributario provvede a pubblicare nell'apposita Sezione di cui all'articolo 1, comma 3 i predetti aggiornamenti.
3. I documenti con apposto il visto sono restituiti nel più breve tempo possibile all'operatore economico, comunque entro le 48 ore dalla data dell'invio della richiesta alla Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci, che deve corrispondere alla data di introduzione in territorio della merce. Trascorso tale termine senza che il documento sia stato restituito vistato, l'operatore economico è autorizzato ad immettere in consumo i beni importati, a sottoporli a lavorazioni o ad esportarli. La Sezione Visto Merci provvede ugualmente a trasmettere il documento vistato anche decorse le 48 ore.

Art. 4

(Procedura semplificata di visto telematico)

1. Le imprese, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e dotate di un sistema di gestione automatizzato, possono accedere, su apposita istanza, formulata all'UO Ufficio Tributario, ad un regime semplificato di visto merci telematico secondo le modalità stabilite nel citato articolo 5.
2. Fatto salvo per i beni strumentali e i beni provenienti da Paesi extra-UE, per i quali vigono le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3, gli operatori economici ammessi al regime semplificato non sono tenuti alla trasmissione della specifica richiesta di visto merci di cui all'articolo 1, in quanto sono sottoposti a periodiche verifiche, quanto meno semestrali, a campione sulle merci importate, sulla base della documentazione rilevata presso l'azienda.
3. La Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci comunica gli esiti delle verifiche periodiche di cui al comma 2 all'UO Ufficio Tributario.

Art. 5

(Ammissione al regime semplificato)

1. Sono ammessi al regime semplificato di cui all'articolo 4 gli operatori economici che sono in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
 - a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
 - b) hanno un volume di ricavi risultante dall'ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
 - c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero se titolari di autorizzazione ad operare per l'esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
 - d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell'Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
 - e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
 - f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l'Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Il legale rappresentante della società presenta all'UO Ufficio Tributario una istanza di accesso al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica di cui al comma 5, contenente una specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché una sommaria relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.
3. L'UO Ufficio Tributario autorizza l'accesso al regime semplificato per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei requisiti richiesti ed all'assolvimento dei diritti di pratica.
4. Qualora l'UO Ufficio Tributario rilevi o riceva, anche da altri uffici del Settore Pubblico Allargato, segnalazioni di irregolarità nelle procedure di importazione dei beni ovvero di mancanza dei requisiti, può procedere alla revoca della autorizzazione concessa ed applica la sanzione di cui all'articolo 27 della Legge n.40/1972.
5. I diritti di pratica di cui al comma 3 sono pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni istanza.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre dal 3 marzo 2025.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento approvato con delibera del Congresso di Stato n.17 del 22 novembre 1999.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi